

**Sentenza:** n. 141 dell'8 giugno 2015

**Materia:** Coordinamento finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119 della Costituzione, nonché disposizioni degli statuti regionali

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Province di Bolzano e di Trento.

**Oggetto:** commi 138, 141, 142, 143, 146 dell'art.1 della l.228/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013)

**Esito:** infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate

**Estensore nota:** Claudia Prina Racchetto

**Sintesi:**

A seguito di rinuncia al ricorso da parte di Sardegna, Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano, l'esame della Corte si è limitato alle censure mosse da Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

Le prime riguardano il comma 138 dell'articolo 1 della legge in oggetto nella parte in cui introduce il comma 1 quater nell'art.12 del d.l.98/2011(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della l. 111/11, che vieta l'acquisto a titolo oneroso e la stipula di contratti di locazione passiva aventi ad oggetto beni immobili, e i commi 141 e 143 del medesimo articolo che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi e impediscono l'acquisto e la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

La ricorrente ritiene che le disposizioni censurate disciplinino in modo specifico singole voci di spesa regionale, eccedendo la competenza statale e violando gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., che garantiscono, in combinato disposto con l'art. 10 della l.cost. 3/2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta. Quest'ultima richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale non possono qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci regionali e il principio, da essa stabilito, secondo cui la legge statale può legittimamente fissare solo un limite complessivo che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

La ricorrente ritiene violata inoltre la propria potestà legislativa nelle materie «*ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione*» e «*finanze regionali e comunali*», tutelate in capo ad essa rispettivamente dall'art. 2, comma 1, lettera a), e dall'art. 3, comma 1, lettera f), dello statuto.

La Regione Friuli-Venezia Giulia censura anche essa il comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater nell'art.12 del d.l.98/2011, e censura inoltre i commi 141, 142, 143 e 146 dell'art. 1 della legge in oggetto, per violazione (con riferimento al comma 138) dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che dell'autonomia finanziaria della Regione delineata dalla l.cost.1/1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dal d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme

di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), dell'autonomia organizzativa fissata dall'art. 4, numero 1, dello statuto (o dall'art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole) e della competenza regionale in materia di finanza locale, risultante dall'art. 4, numero 1-bis, dello statuto e dall'art. 9 del dlgs. 9/1997 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché della l. 220/2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011) e del relativo principio dell'accordo in materia finanziaria; con riferimento ai restanti commi, adduce la violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., oltre che degli artt. 4, 5 e 49 dello statuto, dell'art. 9 del d.lgs. n. 9/1997 e della l.220/2010.

Quest'ultima, adottata sulla base di un accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia, regolerebbe le modalità di concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione del patto di stabilità interno e attribuirebbe poteri di coordinamento della finanza pubblica alla Regione in relazione alle aziende sanitarie locali e agli enti locali che costituiscono il «*sistema regionale integrato*».

In considerazione della parziale identità delle norme impugnate e delle censure proposte, la Corte ha riunito i giudizi per deciderli congiuntamente.

Preliminarmente la Corte, come rilevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha esaminato la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 554 dell'art. 1 della L.228/2012, in quanto l'esito delle questioni ad essa sottoposte dipendeva dai margini di operatività e dal valore attribuito a tale clausola. Secondo essa «*Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione*».

La Corte ha, a tal proposito, ribadito quanto affermato in relazione a clausole di analogo tenore, affermando che esse escludono l'immediata efficacia delle disposizioni presidiate, le quali devono essere recepite tramite le procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla procedura impedisce che possano introdursi norme lesive degli statuti e determina l'infondatezza delle questioni sollevate (sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008; sentenza n. 236 del 2013).

In considerazione di ciò, la Corte ha concluso per l'infondatezza delle questioni sottoposte al suo vaglio ritenendo erronea la premessa interpretativa da cui sono partite le ricorrenti, ma ha ritenuto opportuno approfondire il caso in esame in quanto la mancata attuazione di alcune delle disposizioni citate (i commi 141, 142, 143 e 144) comporta il prodursi di conseguenze negative in capo alla Regione essendo, ai sensi del comma 145 dello stesso articolo, «*condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*» (norma non impugnata dalle Regioni). (cfr. sentenza n. 23 del 2014).

Secondo la Corte le clausole di salvaguardia costituiscono una garanzia del rispetto del sistema delle fonti e, in particolare, del potere legislativo delle Regioni a statuto speciale.

Si tratta di un'esigenza incontestabile, essendo espressione di un principio fondante del rapporto Stato - Regioni a statuto speciale, alla cui stregua è da escludere l'esistenza, in capo alle Regioni, di una situazione di doverosità di attuazione di norme puntuali quali quelle in esame.

Nonostante ciò, a giudizio della Corte, sussiste un vincolo comportamentale per tali Regioni, dato che queste disposizioni statali si rivolgono anche ad esse seppure “mediatamente”.

Fra lo Stato ed esse sussiste infatti un rapporto che non è di assoluta parità per cui, sperimentati inutilmente tutti i tentativi per pervenire alla stesura di un testo condiviso, alla mancata attuazione può far seguito la perdita di finanziamenti di cui ovviamente lo Stato abbia la disponibilità (sentenza n. 23 del 2014), come appunto è previsto nella fattispecie in esame che, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri.